



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2012 (13.12)
(OR. en)**

17727/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0353 (NLE)**

**ANTIDUMPING 101
COMER 268**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	12 dicembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 745 final
Oggetto:	Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 745 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.12.2012
COM(2012) 745 final

2012/0353 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nell'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") tramite importazioni dello stesso prodotto spedito da Taiwan e dalla Thailandia.

Contesto generale

La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base, in particolare all'articolo 13 del medesimo.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate al procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il 24 maggio 2012, con il regolamento (UE) n. 437/2012, la Commissione ha aperto un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, tramite le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.

La Commissione ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, contenente elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping applicate alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta sono eluse mediante il trasbordo dei prodotti a Taiwan e in Thailandia.

La domanda è stata presentata il 10 aprile 2012 da quattro produttori dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatek Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras "Stikla Skiedra" AS e Vitrolan Technical Textiles GmbH.

L'allegata proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio si basa sui risultati dell'inchiesta, che confermano che viene effettuato il trasbordo di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC a Taiwan e in Thailandia e che sono soddisfatti tutti gli altri criteri che caratterizzano l'elusione indicati all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Si propone pertanto di estendere le misure antidumping in vigore per alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedite da Taiwan e dalla Thailandia. Il dazio corrisponde al dazio applicabile su scala nazionale alle importazioni di taluni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC (62,9%). Il dazio è riscosso a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta.

Nessuna delle società di Taiwan e della Thailandia si è manifestata in seguito all'apertura dell'inchiesta; di conseguenza non sono state presentate domande di esenzione dall'eventuale estensione delle misure in vigore.

Il regolamento del Consiglio in oggetto dovrebbe essere pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 23 febbraio 2013.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 13.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di esclusiva competenza dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato, senza che vi siano margini per l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non risulterebbero adeguati per il seguente motivo: il precitato regolamento di base non prevede altre opzioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (UE) n. 791/2011² ("regolamento iniziale") il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 62,9% sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") per tutte le società non menzionate dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'allegato 1 di detto regolamento. Tali misure sono denominate nel seguito "misure in vigore" e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata "inchiesta iniziale".

1.2. Domanda

- (2) Il 10 aprile 2012 la Commissione europea ("la Commissione") ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, nonché a sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, dichiarati o meno originari di tali paesi.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.

- (3) La domanda è stata presentata da quattro produttori dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatek Fonalfeldolgozó és Muszakiszovet-gyártó Bt., Valmieras "Stikla Skiedra" AS e Vitrolan Technical Textiles GmbH.
- (4) Tale domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell'istituzione delle misure in vigore, è stata operata una modifica significativa nella configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC, da Taiwan e dalla Thailandia verso l'Unione) e che non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dall'istituzione delle misure in vigore. Questa modifica della configurazione degli scambi sembrava dovuta al trasbordo a Taiwan e in Thailandia di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC.
- (5) Gli elementi di prova dimostravano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che l'incremento delle importazioni da Taiwan e dalla Thailandia avveniva a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (6) Infine, è stato dimostrato che i prezzi di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito durante l'inchiesta iniziale.

1.3. Apertura

- (7) Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento (UE) n. 437/2012³ ("regolamento di apertura"). A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia.

1.4. Inchiesta

- (8) La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, di Taiwan e della Thailandia, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori noti nella RPC, a Taiwan e in Thailandia, che la Commissione conosceva dalla domanda o attraverso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei e la missione del Regno di Thailandia presso l'Unione europea. Sono stati inoltre inviati questionari agli importatori dell'Unione citati nella domanda. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

³ GU L 134 del 24.5.2012, pag. 12.

- (9) Il questionario antielusione è stato inviato a otto società a Taiwan e a sette società in Thailandia. Alcune società di Taiwan e della Thailandia si sono manifestate affermando di non voler essere considerate parti interessate in quanto non fabbricano il prodotto oggetto dell'inchiesta e/o non effettuano esportazioni nell'Unione. Le restanti società note dei due paesi interessati non si sono manifestate. Nessuna delle società ha risposto al questionario. Il questionario antielusione è stato inviato anche a quarantaquattro società della RPC. Nessuno dei suddetti produttori esportatori della RPC ha tuttavia risposto al questionario, né si è manifestato. Sono stati inviati questionari anche ad importatori dell'Unione, ma nessuno di essi si è manifestato, né ha trasmesso risposte al questionario.

1.5. Periodo dell'inchiesta

- (10) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2009 e il 31 marzo 2012 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). Sono stati rilevati dati relativi al PI per esaminare, tra l'altro, il presunto cambiamento della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1° aprile 2011 e il 31 marzo 2012 ("PR") sono stati rilevati dati più dettagliati al fine di esaminare l'eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, nonché l'esistenza di pratiche di dumping.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Considerazioni generali

- (11) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l'esistenza di pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuto un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, Taiwan, la Thailandia e l'Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e se vi fossero prove dell'esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti nell'inchiesta iniziale, se necessario a norma dell'articolo 2 del regolamento di base.

2.2. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (12) Il prodotto in esame è quello definito nell'ambito dell'inchiesta iniziale: tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00.
- (13) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso definito nel considerando precedente, ma spedito da Taiwan e dalla Thailandia, dichiarato o meno originario di tali paesi.
- (14) Dall'inchiesta è risultato che i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta definiti sopra, esportati dalla RPC nell'Unione, e quelli spediti da Taiwan e dalla Thailandia nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi; essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Grado di collaborazione e determinazione dei volumi degli scambi

Taiwan

- (15) Come precisato nel considerando 9, nessuna delle società ha risposto al questionario, ovvero i produttori esportatori di Taiwan non hanno collaborato e, di conseguenza, non sono state effettuate visite di verifica. Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta da Taiwan nell'Unione e alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso Taiwan hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In questo caso, per determinare i volumi complessivi delle importazioni da Taiwan nell'Unione sono stati utilizzati i dati COMEXT e per quantificare le esportazioni complessive dalla RPC verso Taiwan sono state utilizzate le statistiche nazionali cinesi.

Thailandia

- (16) Nemmeno i produttori esportatori della Thailandia hanno collaborato, dato che non hanno trasmesso risposte al questionario e quindi non sono state effettuate visite di verifica. Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla Thailandia nell'Unione e alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso la Thailandia hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In questo caso, per determinare i volumi complessivi delle importazioni dalla Thailandia nell'Unione sono stati utilizzati i dati COMEXT e per quantificare le esportazioni complessive dalla RPC verso la Thailandia sono state utilizzate le statistiche nazionali cinesi.

Repubblica popolare cinese

- (17) I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni del prodotto in esame nell'Unione e alle esportazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso Taiwan e la Thailandia hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Anche in questo caso, per stabilire i volumi totali delle importazioni dalla RPC verso l'Unione sono stati impiegati i dati COMEXT. Le statistiche nazionali della Cina sono state impiegate per determinare le esportazioni totali dalla RPC verso Taiwan e la Thailandia.
- (18) Il volume delle importazioni registrate dalle statistiche COMEXT riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell'inchiesta. Tuttavia, basandosi su stime fornite dall'industria dell'Unione è stato possibile accertare che una parte notevole del suddetto volume di importazioni riguardava il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Di conseguenza, si è potuto utilizzare tali dati per accertare un cambiamento della configurazione degli scambi.

2.4. Cambiamento della configurazione degli scambi

Importazione nell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta

- (19) Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione sono crollate in seguito all'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011⁴ e delle misure definitive nell'agosto 2011 (regolamento iniziale).

Taiwan

- (20) Le esportazioni complessive del prodotto oggetto dell'inchiesta da Taiwan verso l'Unione sono notevolmente aumentate nel 2011, in particolare successivamente all'istituzione delle misure definitive nell'agosto 2011. Secondo i dati COMEXT le esportazioni da Taiwan verso l'Unione, che negli anni precedenti erano state scarse, nel secondo semestre del 2011 hanno registrato un netto aumento. Tali esportazioni sono ulteriormente aumentate nel trimestre gennaio-marzo 2012 in seguito all'apertura, nel novembre 2011, dell'inchiesta antielusione sui tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e spediti dalla Malaysia⁵. Tale tendenza è confermata anche dalle statistiche cinesi in materia di esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso Taiwan dalla RPC.

Thailandia

- (21) Per quanto riguarda la Thailandia, nel 2011 le esportazioni complessive del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione sono fortemente aumentate. Secondo i dati COMEXT, le esportazioni dalla Thailandia verso l'Unione, che negli anni precedenti erano scarse, nel trimestre giugno-agosto 2011 hanno registrato un netto aumento. Tali esportazioni sono ulteriormente aumentate nel trimestre gennaio-marzo 2012 in seguito all'apertura, nel novembre 2011, dell'inchiesta antielusione sui tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e spediti dalla Malaysia⁶. Tale tendenza è confermata anche dalle statistiche cinesi in materia di esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso la Thailandia dalla RPC.
- (22) La tabella 1 indica i quantitativi di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta importati dalla RPC, da Taiwan e dalla Thailandia nell'Unione tra il 1° gennaio 2009 e il 31 marzo 2012.

Volume delle importazioni (in milioni di m ²)	2009	2010	2011	1/4/2011 – 31/3/2012
RPC	294,90	383,72	193,07	121,30
Taiwan	1,33	1,03	10,67	17,07
Thailandia	0,66	0,04	10,40	24,11

Fonte: statistiche COMEXT

I dati COMEXT sono forniti in chilogrammi, mentre la misurazione del prodotto in esame è effettuata in metri quadri. L'industria dell'Unione ha fornito tassi di conversione per i due codici oggetto del procedimento, grazie ai quali sono state calcolate le cifre delle tabelle.

- (23) Dai dati di cui sopra risulta chiaramente che i quantitativi importati da Taiwan e dalla Thailandia nell'Unione erano trascurabili nel 2009 e 2010. Tuttavia, nel 2011, in

⁴ GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.

⁵ GU L 292 del 10.11.2011, pag. 4.

⁶ GU L 292 del 10.11.2011, pag. 4.

seguito all'istituzione delle misure, le importazioni hanno subito un'impennata, sostituendosi in parte, quanto a volume, alle esportazioni dalla RPC sul mercato dell'Unione. Inoltre, dopo l'istituzione delle misure in vigore, le esportazioni dalla RPC verso l'Unione sono calate notevolmente (70%).

Esportazioni dalla RPC verso Taiwan e Thailandia

- (24) Nel corso dello stesso periodo si osserva anche un deciso aumento delle esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso Taiwan: da un volume relativamente modesto (748 000 m² nel 2009) sono infatti aumentate a 14,39 milioni di m² nel corso del PR.
- (25) La tabella 2 seguente illustra le esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso Taiwan dal 1° gennaio 2009 al 31 marzo 2012.

Taiwan	2009	2010	2011	1/4/2011 – 31/3/2012
Quantità (in milioni di m²)	0,75	2,45	7,58	14,39
<i>Variazione annua (in %)</i>		227%	209%	90%
<i>Indice (2009=100)</i>	100	327	1011	1919

Fonte: statistiche cinesi

- (26) La stessa tendenza si può osservare per le esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Thailandia. Nel 2009 il volume esportato ammontava a soli 1,83 milioni di m², mentre nel PR ha raggiunto 41,70 milioni di m².
- (27) La tabella 3 seguente illustra le esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Thailandia dal 1° gennaio 2009 al 31 marzo 2012.

Thailandia	2009	2010	2011	1/4/2011 – 31/3/2012
Quantità (in milioni di m²)	1,83	9,80	25,51	41,70
<i>Variazione annua (in %)</i>		436%	160%	63%
<i>Indice (2009=100)</i>	100	535	1394	2279

Fonte: statistiche cinesi

- (28) Per individuare la tendenza del flusso commerciale di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso Taiwan e Thailandia sono state esaminate le statistiche cinesi che, però, erano disponibili solo per un gruppo di prodotti di livello più elevato

rispetto a quello del prodotto in esame. Considerando i dati COMEXT e le stime fornite dall'industria dell'Unione sui volumi classificati ai due codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00, è stato comunque possibile accertare che il prodotto in esame copre una parte notevole delle statistiche cinesi. Di conseguenza, tali dati hanno potuto essere presi in considerazione.

- (29) Le tabelle 1 e 3 dimostrano chiaramente che al drastico calo delle esportazioni cinesi di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso l'Unione è seguito un aumento significativo delle esportazioni cinesi di tali prodotti verso Taiwan e Thailandia, seguito a sua volta da un forte aumento delle esportazioni taiwanesi e thailandesi di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso l'Unione durante il PR.

Volumi di produzione a Taiwan e in Thailandia

- (30) Poiché le società di Taiwan e della Thailandia non hanno collaborato, non è stato possibile ottenere informazioni sui possibili livelli dell'effettiva produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta nei due paesi.

2.5. Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

- (31) Il calo generale delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione e l'aumento in parallelo delle esportazioni sia da Taiwan che dalla Thailandia nell'Unione e delle esportazioni dalla RPC verso Taiwan e la Thailandia, dopo l'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 e delle misure definitive nell'agosto 2011, hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra tali paesi, da un lato, e le esportazioni da tali paesi nell'Unione, dall'altro.

2.6. Forma di elusione

- (32) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi.

Trasbordo

- (33) La Commissione dispone di prove riguardanti contatti commerciali di operatori cinesi con importatori nell'Unione, che confermano l'esistenza di pratiche di trasbordo in Thailandia. Inoltre la mancanza di collaborazione da parte dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta a Taiwan e in Thailandia dimostra che in tali paesi si svolgono pratiche di trasbordo per quanto riguarda i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. Il recente aumento delle importazioni dai due suddetti paesi risulta infatti dovuto a operatori di Taiwan e della Thailandia che trasbordano prodotti cinesi verso l'Unione.
- (34) È dunque confermata l'esistenza di operazioni di trasbordo a Taiwan e in Thailandia di prodotti originari della Cina.

2.7. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

- (35) Dall'inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l'elusione delle misure in vigore riguardanti il prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC attraverso Taiwan e la Thailandia.

2.8. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

- (36) Per valutare se i prodotti importati oggetto dell'inchiesta, in termini di quantità e prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, sono stati impiegati i dati COMEXT quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni dei produttori taiwanesi e thailandesi che non hanno collaborato. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell'Unione nel considerando 74 del regolamento iniziale.
- (37) L'aumento delle importazioni da Taiwan nell'Unione da 1,03 milioni di m² nel 2010 a 17,07 milioni di m² nel PR è stato ritenuto significativo in termini quantitativi.
- (38) Anche l'aumento delle importazioni dalla Thailandia nell'Unione da 40 000 m² nel 2010 a 24,11 milioni di m² nel PR è stato ritenuto significativo in termini quantitativi.
- (39) Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione (stabiliti nella presente inchiesta per Taiwan e per la Thailandia e corretti per tener conto dei costi successivi all'importazione e degli adeguamenti operati per tener conto delle differenze di qualità nell'inchiesta iniziale) ha evidenziato un notevole fenomeno di "underselling" (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole) per entrambi i paesi. Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono stati compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

2.9. Elementi di prova del dumping

- (40) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale nell'inchiesta iniziale.
- (41) Nel regolamento iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell'ambito dell'inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (42) I prezzi all'esportazione da Taiwan e dalla Thailandia erano fondati sulle informazioni disponibili, ovvero quelle sui prezzi medi all'esportazione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta durante il PR, registrati da COMEXT. L'uso delle informazioni disponibili è dovuto alla mancata collaborazione dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta nei due paesi interessati.
- (43) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono

sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze a livello dei costi di trasporto, assicurazione e imballaggio. Vista la mancata collaborazione dei produttori di Taiwan, della Thailandia e della RPC, gli adeguamenti sono stati effettuati sulla base delle migliori informazioni disponibili. L'adeguamento per tenere conto dei suddetti costi è stato quindi operato in base ad una percentuale calcolata come proporzione dei costi complessivi di trasporto, assicurazione e imballaggio sul valore delle vendite CIF all'Unione forniti dai produttori esportatori cinesi che avevano collaborato nell'inchiesta iniziale.

- (44) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione dei due paesi interessati nel corso del PR della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (45) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza del dumping.

3. MISURE

- (46) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC è stato eluso tramite operazioni di trasbordo a Taiwan e in Thailandia.
- (47) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero lo stesso prodotto, spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di Taiwan e della Thailandia.
- (48) Data l'assenza di collaborazione alla presente inchiesta, le misure estese dovranno corrispondere a quelle stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 per "tutte le altre società", vale a dire attualmente un dazio antidumping definitivo del 62,9% applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (49) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese sono applicabili alle importazioni registrate al loro ingresso nell'Unione in virtù del regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta provenienti da Taiwan e dalla Thailandia.

4. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (50) Come precisato nel considerando 9, nessuno dei produttori dei due paesi interessati si è manifestato in seguito all'apertura. Di conseguenza non stono state presentate richieste di esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (51) Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori di Taiwan e della Thailandia che non si sono manifestati nel quadro del presente procedimento, che non hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione durante il PR e che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita.
- (52) Se concede un'esenzione, la Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite.

5. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (53) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. In seguito alla comunicazione delle conclusioni il Dipartimento del commercio estero del Ministero del commercio della Thailandia ha trasmesso le proprie osservazioni. Le autorità thailandesi hanno chiesto che siano prese in considerazione anche le statistiche thailandesi delle importazioni e delle esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. Tali statistiche sono state esaminate e si sono rivelate un'utile fonte d'informazioni. Tuttavia non sono state utilizzate per le conclusioni definitive poiché i dati COMEXT e le statistiche nazionali cinesi evidenziavano tendenze più coerenti. Di conseguenza, le argomentazioni proposte non hanno determinato modifiche delle conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società", istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 12, 7019 51 00 13, 7019 59 00 12 e 7019 59 00 13).

2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia,

indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, registrati in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 437/2012, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 08/20
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Fax (32 2) 295 65 05

2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 437/2012.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente